

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 18/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente e di deposito titoli presso l'intermediario resistente, con reclamo del 22/8/2014 contestava l'applicazione dell'imposta sul *capital gain* al 26%, maturato a seguito delle operazioni di vendita di quote di EFT armonizzate, disposte in data 30/6/2014, chiedendo lo storno dell'importo di Euro 454,99 addebitato il 25 luglio 2014.

In particolare, il ricorrente osservava che: i) la maggiore tassazione al 26% anziché al 20% sugli utili da cessione trovava applicazione soltanto dal 1° luglio 2014 e non dal 30 giugno 2014; ii) gli "eff" sarebbero assoggettati allo stesso trattamento previsto per i fondi comuni e, pertanto, sugli "*utili maturati fino al 30 giugno*" 2014 l'intermediario resistente avrebbe dovuto applicare "*la ritenuta del 20%*" e non quella del 26% prevista per gli utili maturati dopo tale data.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, che riteneva di non "*ravvisare alcuna irregolarità nell'applicazione della tassazione nella misura del 26% al capital gain maturato a seguito dell'operatività del 30/6/2014*", il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale ha chiesto lo "*storno di un addebito*" di Euro 454,99 effettuato in data 25 luglio 2014 con causale "*Riten. Etf armonizza tini, in quanto erroneo*".

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente – eccepita l'incompetenza per materia del Collegio, in quanto la controversia atterrebbe ad adempimenti dalla normativa fiscale – ha precisato quanto segue:

- la modifica dell'aliquota di tassazione sui redditi di natura finanziaria è stata introdotta con il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, stabilendo che le ritenute e le imposte sostituite sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986;
- l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della normativa in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria con Circolare 19E del 27 giugno 2014;
- nella pratica, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la nuova aliquota del 26% troverebbe applicazione per tutte le operazioni perfezionate con data valuta (che coincide con la data di regolamento) a partire dal 1° luglio 2014;
- tutto ciò sarebbe coerente con i chiarimenti forniti dall'ABI con circolare 4301/1998 al fine di *"individuare il momento in cui le cessioni dei titoli detenuti in deposito in regime amministrato si possono considerare perfezionate, ritenendo necessario seguire la data di regolamento"*;
- in linea con il quadro di riferimento illustrato, in seguito alle operazioni di vendita - effettuate in data 30 giugno 2014 e regolate con data valuta 3 luglio 2014 - al *capital gain* maturato in seguito alla cessione è stata applicata l'aliquota nella misura del 26%.
-

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene unicamente alla corretta applicazione da parte dell'intermediario resistente dell'imposta sul *capital gain* nella misura del 26% anziché del 20% in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 66/2014 sui redditi di natura finanziaria maturati dal ricorrente per effetto della liquidazione dei titoli depositati presso lo stesso intermediario.

Al riguardo l'intermediario resistente ha confermato la correttezza del proprio operato e ha preliminarmente contestato la competenza dell'ABF a decidere su materia di carattere fiscale, posto che la controversia verterebbe non già su questione attinente all'adempimento dei contratti bancari, ma sui criteri e le modalità di applicazione della normativa tributaria che regola l'imposta sul *capital gain*. L'eccezione appare fondata.

Come recentemente chiarito dal Collegio di Coordinamento tale questione esula senz'altro dalla cognizione dell'ABF per un duplice ordine di motivi.

"In primo luogo va rammentato che l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB).

Ora nel caso di specie la controversia ruota proprio intorno a un contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, che l'art. 1838 c.c. configura come un contratto bancario con causa tipica, ma l'art. 1 comma 6 lett. A) TU n.58/98 considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, il cui costo, differenziato rispetto al contratto di conto corrente, è tra l'altro costituito dalla imposta di bollo della cui corretta applicazione qui si controverte. D'altra parte, al di là della questione

di carattere generale sulla riconducibilità del contratto di deposito titoli in amministrazione nella categoria delle operazioni bancarie rimesse alla cognizione dell'ABF ai sensi dell'art.128 bis TUB, sulla quale i Collegi si sono espressi in senso difforme (per la competenza dell'arbitro v. decisione 4172/2013; per la esclusione v. decisione 2126/2013) e il Collegio di Coordinamento ha preso una posizione modulata (v. le decisioni 14.2.2014 n.898 e 10.10.2014 n.6672) valorizzando la natura della specifica doglianza sollevata dal ricorrente, per quanto qui interessa deve attribuirsi rilievo alla circostanza che la modifica della legge" sui redditi di natura finanziaria "ha contemplato e disciplinato il contratto alla stregua di un'attività di investimento in prodotti finanziari, sicché, il problema concernente la esatta applicazione del prelievo fiscale sollevato dalla parte ricorrente viene senz'altro a configurarsi, sotto questo particolare rispetto, come materia esclusa dalla competenza dell'arbitro bancario.

In secondo luogo ma in via assorbente, si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell'ABF" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4143/2015).

Analogamente a quanto deciso dal Collegio di Coordinamento nella decisione ora richiamata con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo, anche nel caso in esame può convenirsi che quando si disputa della corretta applicazione della imposta sul *capital gain* a un contratto bancario "la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda" (nel caso di specie il diritto vantato dal ricorrente all'applicazione di una aliquota ridotta rispetto a quella applicata dall'intermediario resistente).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA